

LA LOTTA ALLA MAFIA
DOPO L'ARRESTO DI PROVENZANO
Giuseppe Pignatone

L'11 aprile scorso è stato arrestato, dopo una lunghissima latitanza, Bernardo Provenzano, da oltre 20 anni al vertice di Cosa nostra, da 10 capo riconosciuto dell'organizzazione mafiosa. Gli organi di informazione di tutto il mondo hanno, giustamente, parlato di successo di importanza storica per le istituzioni dello Stato e si sono chiesti chi potrà essere il nuovo "numero 1" dell'associazione criminale.

Si sono fatti quindi i nomi di alcuni grandi latitanti (Matteo Messina Denaro e Salvatore Lo Piccolo) quali successori del "boss" catturato e si è anche affermato che, più probabilmente, l'organizzazione mafiosa ha bisogno, dopo un evento traumatico quale è stata la cattura di Bernardo Provenzano, di un periodo di assestamento e di riflessione, sia per valutare i nuovi equilibri tra le sue molteplici componenti sia, prima ancora, per decidere se continuare la "strategia della sommersione", seguita negli ultimi anni, ideata proprio da Provenzano ma certamente condivisa dagli altri capi.

Ma piuttosto che formulare ipotesi, ancora troppo premature, sugli scenari futuri, può essere utile chiedersi quali indicazioni possiamo trarre dall'arresto di Provenzano e dai primi sviluppi delle indagini sulle lettere ("i pizzini") sequestrati nella casa di Montagna dei Cavalli di Corleone.

In primo luogo, si deve osservare che il successo è il risultato finale degli sforzi, protrattisi per molti anni, della magistratura (soprattutto gli uffici giudiziari di Palermo e Caltanissetta) e di tutte le Forze di Polizia, culminati – nell'ultimo quinquennio – in un preciso progetto investigativo, che, utilizzando sia le indicazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di straordinaria importanza quelli di Giuffré Antonino, sia indagini di tipo tradizionale, ha progressivamente portato all'arresto di decine di persone, fra cui anche appartenenti alla polizia giudiziaria, esponenti delle istituzioni, professionisti e imprenditori che proteggevano e garantivano la latitanza del boss mafioso.

Si è fatta così terra bruciata attorno al Provenzano che, privato degli appoggi che gli avevano consentito una ben più comoda latitanza nelle zone di Bagheria e Villabate e persino di sottoporsi a interventi chirurgici in Francia, si è visto costretto a cercare rifugio nella "sua" Corleone, a torto ritenuta più sicura, e dove è stato individuato e arrestato grazie ad una indagine della Polizia di Stato eccezionale per impegno e professionalità degli uomini prima ancora che per le risorse tecnologiche impiegate.

Dunque, un successo frutto innanzitutto di sforzi mirati, intensi e prolungati.

Altre indicazioni emergono dalle lettere e appunti sequestrati al Provenzano.

Come risulta già dalle notizie pubblicate dalla stampa, questa documentazione conferma, da un lato, che il Provenzano era il capo riconosciuto dell'organizzazione, il centro di una rete di relazioni con gli esponenti di primo piano di tutta la Sicilia Occidentale tra i quali, a volte, era anche l'unico tramite e il cui intervento era ritenuto decisivo per la soluzione di tutte le questioni di maggiore rilevanza; dall'altro lato, però, risulta pure che l'organizzazione mafiosa, pur conservando la sua estrema pericolosità, grazie soprattutto a un capillare controllo del territorio e alla disponibilità di risorse economiche ingentissime, ha tuttavia risentito in modo significativo, specie in determinate zone, dell'azione repressiva dello Stato. In particolare, dalle lettere emergono le difficoltà incontrate da Cosa nostra a sostituire gli uomini d'onore arrestati e i beni sequestrati in esito a indagini condotte dalla Procura di Palermo nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento; inoltre questa attività continua e la pressione delle Forze dell'Ordine hanno reso spesso estremamente difficoltose le comunicazioni tra i maggiori esponenti dell'organizzazione, risultato questo di estremo rilievo dato che una delle cause della pericolosità di Cosa nostra è proprio il carattere insieme verticistico e unitario della sua struttura.

Se queste sono le indicazioni che emergono dalle lettere di Provenzano, e che sono peraltro confermate da altre risultanze di indagini, la lezione che bisogna trarne è che è necessario continuare, e se possibile intensificare, gli sforzi fin qui posti in essere con la fiducia, in qualche modo

“documentalmente” riscontrata, che ne possano seguire risultati significativi.

Naturalmente è chiaro a tutti che la sconfitta di Cosa nostra non è soltanto una questione di repressione penale, ma che essa può derivare solo dall'impegno corale di tutta la società nelle sue varie istituzioni ed articolazioni.

Naturalmente è altresì chiaro a tutti, e in primo luogo a chi scrive, che anche nel settore della repressione penale un ruolo essenziale è stato svolto in passato e deve essere svolto in futuro svolto da tutti gli uffici giudiziari e non solo dalla Direzione Distrettuale Antimafia, (come può magari apparire sulla base di una rappresentazione parziale e approssimativa spesso offerta dai mass-media).

Ciò premesso la Procura di Palermo, oltre a continuare le attività di indagini in corso, ha già avviato, anche sulla base delle indicazioni offerte dalla documentazione sequestrata a Bernardo Provenzano, con il contributo di tutti i magistrati della D.D.A., nuovi progetti investigativi, che coinvolgeranno anche altri colleghi, che mirano ad individuare e trarre in arresto i nuovi capi e i loro gregari, a rendere sempre più difficili le comunicazioni e i rapporti tra le varie strutture dell'organizzazione, a sequestrarne i beni, ad accertare le relazioni e i contatti che esponenti delle istituzioni, professionisti e imprenditori, a volte inconsapevoli della reale qualità dei loro interlocutori a volte – invece – ben consapevoli e decisi a trarne vantaggio, mantengono con gli uomini di Cosa nostra.

Contro gli appartenenti a questa “zona grigia”, come è stata efficacemente definita, si dovrà procedere in sede penale ogni volta che ve ne siano i presupposti, ma in ogni caso l'azione così delineata potrà servire a ridurre quelle relazioni e contatti o, come è auspicabile, per una generale presa di coscienza della loro incompatibilità morale e politica o, quanto meno, per un sempre più diffuso convincimento “utilitaristico” che esse diventano ogni giorno di più troppo pericolose per essere convenienti.

Proprio l'indebolimento della struttura unitaria e verticistica di Cosa nostra e la drastica riduzione, se non la scomparsa, della rete di connivenze che essa mantiene in tutti gli strati della società siciliana sono certamente condizioni essenziali per il successo della lotta alla mafia e per

fare avvicinare il giorno in cui essa, secondo la previsione di Giovanni Falcone, come qualsiasi altro fenomeno umano, giungerà a conclusione.

LA ILLEGALITÀ DI TIPO MAFIOSO, LA CORRUZIONE,
LA "LEGALITÀ DEBOLE" ¹

Guido Lo Forte

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli interventi internazionali per contrastare il fenomeno dell'economia illegale (in particolare del riciclaggio e della corruzione), a dimostrazione di un interesse sostanzialmente nuovo da parte della comunità internazionale², che si è manifestato in particolare tra la fine degli anni '80 e gli anni '90.

Nell'ultimo decennio l'attenzione degli Stati si è concentrata su questi problemi, per ragioni tuttora da approfondire, tra le quali tuttavia certamente rilevante è stata la crescente consapevolezza - sempre più condivisa a livello globale dagli operatori politici - dei costi economici in termini di inefficienza e di mancato sviluppo creati dall'economia criminale.

Ad esempio, il Fondo Monetario Internazionale ha stilato una lista delle conseguenze economiche negative della corruzione, fra cui spiccano la diminuzione delle risorse per gli investimenti produttivi, l'irrazionalità

¹ Questo articolo costituisce la rielaborazione, da parte dell'autore, di un intervento orale svolto nell'ambito del Convegno su "*I Costi dell'illegalità*", organizzato a Palermo il 3 e 4 febbraio 2006 dalla Fondazione Rocco Chinnici, dall'Università di Palermo e dalla Confindustria. L'intervento (che richiama, riassumendola, una relazione scritta dello stesso autore e del Prof. Antonio La Spina) è stato svolto per presentare il progetto di ricerca (affidato a una équipe di docenti universitari, economisti e magistrati) sui "Costi dell'illegalità".

² Nel periodo precedente, va peraltro ricordata l'azione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, la quale, fin dal 1975, si era dotata di un comitato per adottare regole sulla estorsione e la corruzione nelle transazioni internazionali. In proposito, v. il rapporto: *Extorsion and Bribery in Business Transactions*, 131esima Sessione della Camera di Commercio Internazionale (29 novembre 1977) e il commento in *American Society of International Law Proceedings*, vol. 91, p. 99 (aprile 1997).

³ A.F. MATHEWS, *Defending SEC and DOJ FCPA Investigations and Conducting Related Corporate Internal Investigations: the Triton Energy Indonesia SEC Consent Decree Settlements*, in *Journal of International Law and Business*, vol. 18 (1998), nota 8. B.C. HARMS, *Holding Public Officials Accountable in the International Realm: a New Multi Layered Strategy to Combat Corruption*, in *Cornell International Law Journal*, vol. 33 (2000), p. 166 e A. POSADAS, *Combating Corruption under International Law*, in *Duke Journal of Comparative and International Law*, vol. 10, 2000, p. 410, sull'interesse mostrato dalle organizzazioni finanziarie internazionali e dai Paesi in via di sviluppo. Per una interessante prospettiva storica della corruzione dalla Mesopotamia del IV millennio avanti Cristo ai giorni nostri, v. NOONAN, *Bribes: the Intellectual History of a Moral Idea*, New York, 1984.

della allocazione delle capacità individuali, la riduzione dell'efficacia degli aiuti economici da parte dei Paesi e delle zone più sviluppate dove ci sia un reale bisogno, l'abbassamento della qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti al pubblico⁴.

Per quanto riguarda il riciclaggio, e – più in generale – i costi dell'economia criminale⁵, il rapporto della Banca Mondiale del 1997 segnala il costante incremento di accordi transnazionali ed il progressivo radicamento delle organizzazioni criminali nelle economie locali.

Tuttavia, gli studi finora condotti, anche a livello internazionale, hanno avuto approcci prevalentemente di tipo "qualitativo", sia per le peculiarità sociali del fenomeno che per la grande difficoltà ad esprimere in termini quantitativi le variabili di osservazione; ed i tentativi di quantificare il volume del costo dell'illegalità o del crimine hanno prodotto finora stime largamente approssimative, con differenze notevolissime tra valutazioni dello stesso periodo dell'ONU, del Fondo Monetario Internazionale e - per quanto riguarda l'Italia – tra valutazioni di fonte giudiziaria, della Confcommercio, dell'Istat e del CENSIS⁶.

Divari così notevoli si spiegano non soltanto per il fatto che ricerche di questo tipo devono inevitabilmente scontare una serie di processi di trasformazione, ma anche e soprattutto per il fatto che sono state condotte sulla base di fonti parziali, non integrate e condizionate da alcuni coefficienti di inattendibilità.

Ad esempio le stime della Polizia Giudiziaria si basano essenzialmente sul volume presuntivo dei beni sequestrati e poi confiscati, ovvero sul valore presuntivo dei traffici illegali accertati dalle indagini; quelle della Confcommercio (e più in generale quelle provenienti dalle istituzioni economiche ed imprenditoriali) si basano invece essenzialmente sulle dichiarazioni degli imprenditori, che tuttavia – soprattutto in determinati territori – scontano ampi margini di omissione, determinati appunto dal

⁴ Cfr. B.C. HARMS, cit., p. 165.

⁵ Sul tema, v. MANGIONE A., Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2000, 3, 1102.

⁶ Cfr. sul punto, in termini analitici, la relazione cit. di LA SPINA e LO FORTE.

timore della criminalità organizzata.

In tale contesto, la Fondazione Chinnici (insieme ad esponenti del mondo universitario, delle organizzazioni imprenditoriali e della magistratura) si è proposta di attuare una ricerca che esplori il difficile ambito delle valutazioni quantitative dei costi dell'illegalità. Ed è stato elaborato un "progetto" che intende mettere a punto una metodologia sufficientemente attendibile che permetta di valutare e, possibilmente, monitorare, quante risorse vengano bruciate dalla mafia e dalla corruzione, identificabili come le principali espressioni della cultura dell'illegalità.

Tale metodologia verrà basata sulla integrazione, sul confronto e sulla collaborazione tra il mondo del sapere universitario, la Confindustria e i dati estraibili dall'esperienza della magistratura, avendo cura di: 1) sistematizzare i principali "indici sintomatici" dell'interferenza della criminalità organizzata nelle varie forme di attività economica ed imprenditoriale; 2) di analizzare gli "altri" tipi di illegalità (ad esempio la c.d. "illegalità debole" e quella riconducibile a fenomeni di corruzione); 3) quantificare i conseguenti "costi" in relazione ai vari tipi di attività economica soggetta a condizionamento (industriale, commerciale, sostenuta da finanziamenti pubblici) ed in relazione alle situazioni ambientali dei diversi territori.

Occorre infatti stare bene attenti a non generalizzare (ma anche a non parzializzare) la ricerca, distinguendo quelli che sono fenomeni di carattere generale e globale (ad esempio il riciclaggio da parte della criminalità organizzata nelle sue varie forme, la corruzione pubblica e privata) da quelle che sono manifestazioni tipiche di specifiche organizzazioni criminali in determinati territori; occorre, in altre parole, da un lato evitare una visione per così dire "mafio-centrica" dell'approccio al problema, e dall'altro non mancare di individuare nell'ambito di problemi di carattere generale quelli che sono invece aspetti specifici.

Quando si parla di illegalità nel contesto del Mezzogiorno si fa spesso senz'altro (ed esclusivamente) riferimento alle attività criminali delle organizzazioni mafiose, ed in particolare al fenomeno del riciclaggio.

Questo fenomeno rappresenta senza dubbio il più allarmante meccanismo di inquinamento dell'economia legale, in quanto tende ad instau-

rare relazioni di scambio, dalla perdurante natura, fra quest'ultima e quel complesso di soggetti, beni e servizi che danno vita alla c.d. "economia criminale"⁷.

In dettaglio, usualmente si osserva⁸ che il riciclaggio: offende il principio della libera concorrenza vanificando la par condicio degli operatori finanziari e degli investitori;

altera le regole del mercato e della competitività, agendo sulla relazione costi/benefici (gli operatori economici legali debbono infatti subire la presenza di quei soggetti che, disponendo di liquidità a tassi inferiori e per volumi maggiori, possono offrire beni e servizi a prezzi talmente bassi da estrometterli dal mercato);

consente un continuo autofinanziamento delle imprese riconducibili o comunque collegate alla criminalità organizzata; imprese che - potendo permettersi di operare in un regime retto da diseconomie - espellono le altre imprese (ovvero ne acquisiscono il controllo), assumendo pertanto una posizione dominante nel settore.

Ma vi sono altri costi e benefici dell'illegalità che non sono riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Vi sono infatti anche altre due forme di illegalità particolarmente rilevanti: lo scambio occulto (connesso ai reati di corruzione, concussione), e la c.d. "legalità debole", vale a dire l'inefficacia e/o la distorsione di norme diverse da quelle di diritto penali rilevanti per l'attività economica.

La prima forma di illegalità - che peraltro si manifesta a livello globale - registra negli ultimi anni una nuova tendenza: quella della espansione dei comportamenti di corruzione al di là dei confini tradizionali (dell'illecito scambio tra settori della pubblica amministrazione, della politica e dell'economia); ed i fenomeni più moderni di "criminalità dei potenti" hanno reso quasi evanescenti i confini tra "corruzione pubblica" e "corruzione privata".

⁷ PEDRAZZI, L'alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita, in AA.VV., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, a cura di Moccia, Napoli, 1999, 367 s.

⁸ MANGIONE, op. e loc. cit.8 MANGIONE, op. e loc. cit.

In tal senso, particolarmente interessanti appaiono le considerazioni svolte dalla Law Commission inglese incaricata di elaborare un progetto di riforma della legislazione vigente in tema di corruzione⁹.

Nella sua relazione finale¹⁰ - con riferimento soprattutto alla legge inglese in materia di corruzione del 1889 (The Public Bodies Corrupt Practices Act) - la Law Commission si è chiesta se sussistano ancora, in una moderna legislazione anticorruzione, le ragioni di una distinzione tra enti pubblici (public bodies) ed enti privati (private bodies).

In proposito, la Law Commission rileva innanzitutto¹¹ che la distinzione (basata soprattutto sul criterio della finalità di interesse pubblico o di profitto privato perseguita dall'ente) è divenuta più sfumata e confusa per effetto di una serie di sviluppi, quali l'assunzione da parte di imprese private di funzioni tradizionalmente riservate al settore pubblico, la costituzione di joint ventures tra enti statali e locali e società commerciali, i finanziamenti privati di opere pubbliche e, soprattutto, le privatizzazioni, che hanno visto imprese private sostituirsi alle aziende nazionalizzate nella erogazione di servizi pubblici: attività nelle quali peraltro tali imprese non possono perdere di vista l'interesse primario a produrre profitti per i loro azionisti¹².

A confondere ulteriormente il quadro vi sono poi le situazioni nelle quali lo Stato ha mantenuto, attraverso la c.d. golden share, il controllo di tali imprese¹³.

9 Cfr. The Law Commission, *Legislating the Criminal Code: Corruption*, Law Com n. 248 (1998). Su questo testo, v. R. SULLIVAN, *Reformulating the Corruption Laws-the Law Commission Proposals*, in *Criminal Law Review*, 1997, p. 730 ss.

10 The Law Commission, *Legislating the Criminal Code*, cit., 5.15 ss.

11 The Law Commission, *Legislating the Criminal Code*, cit., 3.19 ss.

12 Anche la dottrina italiana si è soffermata sulle mutazioni determinate in questa materia dalle privatizzazioni. Non solo nell'ambito delle procedure di cessione della proprietà pubblica, ma anche nella fase successiva, visto il rischio che, "a privatizzazione avvenuta, una forma di corruzione privata si vada semplicemente a sostituire a quella pubblica". Cfr. DELLA PORTA-VANNUCCI, *Un paese anormale*, Roma-Bari, p. 152, anche con riferimento ai rilievi del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, op. cit., p. 45, circa la necessità di fare ricorso a procedure trasparenti nel collocamento sul mercato delle imprese pubbliche.

13 La Law Commission ricorda in proposito (3.22) come già in un suo precedente Consultation paper avesse rilevato gli esiti arbitrari cui potrebbe condurre il mantenimento di questa distinzione, visto che, in base alla legislazione inglese vigente, l'accettazione di una tangente da parte dell'agente di un'impresa nazionalizzata

In base all'esperienza degli ultimi cinquant'anni, la Law Commission perviene pertanto alla conclusione che non è ragionevole far dipendere ancora l'applicazione del diritto penale dall'appartenenza o meno dell'impresa allo Stato e che ormai la distinzione tra pubblico e privato "non può più essere concepita come una dicotomia, ma come uno spettro"¹⁴.

Per quanto riguarda poi le situazioni ambientali di "legalità debole" (molto diffuse in Sicilia e nelle altre regioni meridionali d'Italia), è appena il caso di rilevare che esse determinano una alterazione delle regole del mercato tra le imprese "regolari" che rispettano le norme regolatrici dell'attività economica (lavoristiche, previdenziali, ambientali, di sicurezza sul posto di lavoro etc.) e altre che non le rispettano; ed in quanto le "irregolarità" di fatto non vengono sanzionate, le seconde godono evidentemente di un vantaggio competitivo sulle prime, dal momento che pagheranno salari più bassi, non subiranno costi derivanti dal rispetto degli standard ambientali, e così via¹⁵.

Diversi sono dunque i parametri (generali e particolari) del fenomeno; e assai diversi possono essere, per varie ragioni, i comportamenti delle imprese esposte al condizionamento.

Vero è infatti che la crescente consapevolezza - sempre più condivisa dagli operatori economici - dei costi economici in termini di inefficienza e di mancato sviluppo creati dall'economia criminale può costituire uno stimolo virtuoso per le imprese, inducendole a fornire un contributo più attivo, più dinamico alla espulsione dal mercato delle ingerenze dell'economia illegale; ma può essere anche vero, all'inverso, che in determinate realtà territoriali e politiche (e non soltanto in quelle dominate dalla criminalità organizzata), alcuni settori economici reputino più conveniente

integrebbe una corruzione ai sensi della legge del 1889 (con l'inversione dell'onere della prova che questa prevede), mentre la medesima condotta realizzata all'indomani della privatizzazione (senza che il tipo di servizio erogato al pubblico dall'impresa privatizzata sia mutato) incorrerebbe nelle previsioni della legge del 1906, con l'onere di provare le responsabilità interamente a carico della pubblica accusa. Analogamente a quanto rilevato dal Rapporto del Model Criminal Code Officers Committee istituito dallo Standing Committee of Attorneys-General of Australia, ciò finirebbe per far dipendere arbitrariamente dalle funzioni svolte di volta in volta nel settore pubblico e, quindi, da criteri prevalentemente economici, l'esistenza del reato.

¹⁴ the Law Commission, *legislating the Criminal Code*, cit., 3,25.

¹⁵ Cfr. sul punto, in termini analitici, la relazione cit. di LA SPIN e IO FORTE.

svolgere le proprie attività in forma parassitaria e “protetta”, preferendo una sorta di “convivenza” con la criminalità organizzata, e approfittando dei vantaggi derivanti da una situazione ambientale di diffusa “illegalità debole”.

In questa analisi, infatti, una cosa deve essere sempre ben tenuta presente: la specificità di determinati territori.

Valga un solo esempio: quello della manipolazione delle gare d'appalto, realizzata nelle più diverse realtà attraverso le c.d. combines, finalizzate alla predeterminazione del vincitore della gara, e realizzate normalmente (ma non necessariamente) con la partecipazione di esponenti della pubblica amministrazione.

Ebbene, proprio in questo settore si evidenzia la “specificità” delle realtà territoriali soggette al controllo di Cosa Nostra o di altre similari organizzazioni di tipo mafioso.

Mentre in altri paesi o regioni italiane la combine è soltanto un accordo tra imprenditori basato sulla convenienza, e quindi è qualcosa che si può espellere dal sistema grazie a una reazione e un'iniziativa dello stesso mondo imprenditoriale, in Sicilia la combine si basa non soltanto su un calcolo di convenienza, ma anche sulla forza di intimidazione della criminalità organizzata, con la possibilità di “sanzioni” che possono giungere (e talvolta in passato sono realmente giunte) alla uccisione dell'imprenditore non disposto a sottomettersi.

Quindi c'è questo *quid pluris*, del quale si deve tener conto quando si concepiscono possibili rimedi e soluzioni, che qui in Sicilia esigono ulteriori specificazioni e approfondimenti.

Oggi in tutti i Paesi del mondo si riconosce che è assolutamente indispensabile per qualsiasi serio tentativo di smarcamento del sistema economico e democratico dalle pesanti ingerenze delle economie criminali, la collaborazione del mondo economico e finanziario.

Tuttavia, malgrado le molteplici iniziative internazionali, soprattutto in ambito europeo, ancora oggi la esistenza di una pluralità di fonti normative, di diversa origine e di diverso contenuto prescrittivo e sanzionatorio, continua a provocare interferenze applicative e reciproche contaminazioni, ostacolando la formazione di un contesto condiviso (e soprattutto efficace) di politica criminale.

Ad esempio, negli stessi ordinamenti dell'Europa continentale il tema "criminalità organizzata" è bensì oggetto di notevole attenzione, ma le normative interne restano scarsamente omogenee, e diverso resta il tipo di sensibilità che accompagna le linee di politica criminale nel settore¹⁶.

Tale sensibilità appare focalizzata, a seconda dei Paesi, sul tema delle manipolazioni del mercato finanziario, o della lotta al terrorismo, o del riciclaggio e della corruzione; con la conseguenza che il problema si scompone nei singoli problemi settoriali che il fenomeno crea.

Inoltre, sono ancora sensibilmente diverse le soluzioni adottate nei vari Paesi sulle fattispecie incriminatrici dei reati associativi¹⁷ e sulle norme interne anti-riciclaggio.

Per quanto riguarda queste ultime, i modelli di incriminazione adottati sono di volta in volta diversi, ed oscillano dalla ricettazione al favoreggiamento; non mancano tuttavia figure miste, o del tutto originali rispetto ai canoni tipici degli ordinamenti di civil law.

Fatto sta che in molti Paesi, tra cui purtroppo l'Italia, malgrado le migliori intenzioni la legislazione antiriciclaggio funziona molto poco.

In Italia, in particolare, la cifra (non soltanto quantitativa, ma soprattutto qualitativa) delle segnalazioni di operazioni sospette è addirittura inversamente proporzionale al tasso di incidenza della criminalità organizzata risultante dall'esperienza giudiziaria. Paradossalmente sono più frequenti le segnalazioni provenienti da zone non particolarmente gravate dalla criminalità organizzata, e meno significative invece le segnalazioni provenienti dalle regioni meridionali, che sono certamente quelle più soggette alla criminalità di tipo mafioso (si pensi soltanto al racket delle estorsioni).

La scarsa efficienza del sistema può essere stata determinata da varie ragioni: in generale, una difficoltà culturale del sistema bancario e finanziario a svolgere una attività sostanzialmente di indagine e di denuncia, che può apparire in contrasto con l'interesse commerciale delle aziende ad espandere la loro clientela;

¹⁶Cfr. G. FORNASARI, *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, Cedam, 2002, 897.

¹⁷ Per una rassegna delle varie soluzioni adottate, v. FORNASARI, *op e loc. cit.*

in particolare, in Sicilia ed in altre regioni ad alto tasso di criminalità organizzata, una difficoltà aggiuntiva determinata da timori e/o condizionamenti;

un insufficiente livello complessivo di impegno e di collaborazione degli operatori, ai quali si chiede non soltanto non facile mutamento della loro tradizionale cultura professionale, ma anche un addestramento specifico; l'insufficiente grado di effettività delle procedure, dei sistemi di controllo e dei programmi di addestramento del personale.

Di fronte a questa realtà, non c'è rimedio salvifico che il legislatore possa escogitare; in particolare, non sembra che la via giusta possa essere quella di un aggravamento delle pene per l'omissione della segnalazione, ovvero una trasformazione genetica del mondo bancario e imprenditoriale che pretenda di attribuirgli quasi funzioni di polizia giudiziaria.

Così, se da un lato bisogna trovare il modo di superare il c.d. "cinismo etico" del mondo bancario e finanziario per ottenere una maggiore collaborazione, dall'altro non si può pretendere di realizzare la trasformazione del mercato in uno strumento di indagine di polizia giudiziaria.

Scopo (ambizioso ma realizzabile) del progetto concepito dalla Fondazione Chinnici è quello di analizzare i "costi" dell'economia illegale, suggerendo quindi possibili rimedi, proposte, soluzioni.

In questo contesto metodologico, ci auguriamo che il "progetto" possa fornire un utile contributo per la individuazione dapprima di comportamenti deontologici accettati dal mondo imprenditoriale, e poi di norme dell'ordinamento generale che tengano conto della varietà dei fenomeni e dei caratteri generali e/o specifici del problema.

